

Inquadramento

- **Introduzione**
- **Testo Unico: le novità**
- **L'estensione del campo di applicazione del T.U. al volontariato**

Introduzione

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 1 aprile 2008, ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, meglio noto come **“Testo unico sulla sicurezza, salute e prevenzione sui luoghi di lavoro”**.

Il decreto attuativo della legge 123/2007 ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro ed irrobustisce il complesso sistema di prevenzione e formazione oltre che di controllo. Un ruolo fondamentale è affidato alla formazione, intesa come essenziale strumento di prevenzione e tutela. Sarà previsto l'inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione, finalizzata alla sensibilizzazione e all'informazione dei giovani.

L'articolo 30 è **una delle vere novità introdotte dal D. Lgs. 18**.

E' individuata, pur non essendo obbligatoria, l'adozione di un modello organizzativo finalizzato alla Gestione della Sicurezza; l'applicazione di tale precetto è comunque opportuna e conveniente:

- opportuna in quanto diventa **lo strumento più idoneo per definire la struttura organizzativa**, comprensiva anche dell'analisi dei rischi.
- **conveniente perché sgrava** le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica **dalle eventuali sanzioni previste** in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali a carico della società

Testo Unico e volontariato: le novità

Tale approvazione rappresenta una svolta di grande importanza per il volontariato perché per la prima volta è direttamente coinvolto nel testo di legge.

La figura del volontario (definito dalla legge 266 del '91) è inserita all'interno di tre norme:

1. articolo 2 (comma 1, lettera a) in cui il volontario è equiparato al lavoratore;
2. articolo 4 (comma 1, lettera g) in cui il volontario, invece, non è ritenuto computabile ai fini della determinazione del numero dei lavoratori, alle dipendenze del datore di lavoro;
3. articolo 3 (comma 2) che prende in considerazione le Organizzazioni di volontariato (di seguito Organizzazioni di Volontariato) al fine di porre dei limiti all'applicabilità del Testo Unico rispetto a tali enti.

L'estensione del campo di applicazione del T.U.

La legge ha previsto l'applicazione della normativa a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio e, quindi, a tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Si è ampliato, inoltre, l'orizzonte applicativo a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dai primi commentatori (M. Gallo, Sicurezza sul lavoro: approvato definitivamente il nuovo testo unico, Guida al lavoro, n. 15/2008, p. 15 -18, L. Caiazza, Finalità campo di applicazione e definizioni del nuovo Testo unico, Guida al lavoro, n. 20/2008, p. 13-18) l'applicazione del Testo Unico al volontariato organizzato incontra, una prima seria difficoltà sociale e giuridica.

Il Testo Unico può ritenersi pacificamente applicabile ai dipendenti delle Organizzazioni di Volontariato **se queste si avvalgono della facoltà, assai limitata, di stipulare contratti di lavoro o altre forme di collaborazione** per garantirne il regolare funzionamento o per soddisfare esigenze di qualificazione o specializzazione dell'attività. Mentre solo eccezionalmente si potrà ritenere **la condizione del volontario "equiparabile" a quella del lavoratore. In particolare ciò avverrà se, e solo se, questi sia inserito in un contesto di tipo "lavorativo"**, e cioè quando non operi strettamente nell'ambito dell'attività istituzionale della propria Organizzazioni di Volontariato. L'equiparazione tra lavoratori e volontari potrebbe scattare, pertanto, proprio al di fuori delle Organizzazioni di Volontariato, o quando esse agiscano in rete con soggetti terzi:

- volontariato prestato nell'ambito di una Organizzazioni di Volontariato, ma in base ad una convezione con un Ente pubblico;
- nell'ambito di un contesto lavorativo con esposizione a rischi per la salute (Ospedale, casa di riposo, Centro di aggregazione giovanile etc...). In simili casi non sussisterebbero ragioni ostative al sottoporre il volontario alle tutele previste da parte del "datore di lavoro" (inteso come il *"il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*).